

## SCADENZARIO

**!** Le scadenze fiscali e previdenziali con versamenti e/o dichiarazioni che cadono di sabato o di giorno festivo possono essere differite al primo giorno lavorativo successivo.

## MESE DI LUGLIO ●●●

## 16 MERCOLEDÌ

## CAMERA DI COMMERCIO

**Versamento diritto camerale annuale con maggiorazione per contribuenti non soggetti a studi di settore.**

I contribuenti non soggetti agli studi di settore, direttamente o come partecipanti a soggetti interessati, che non hanno effettuato entro il 16 giugno scorso il versamento del diritto camerale 2014 dovuto per l'iscrizione nel registro delle imprese tenuto presso la Camera di commercio competente per territorio, possono provvedervi entro oggi maggiorando l'importo dovuto dello 0,4%.

Il pagamento deve essere effettuato in unica soluzione esclusivamente tramite il modello di pagamento unificato F24 online, con la possibilità di compensare il diritto annuale camerale maggiorato dello 0,4% con eventuali altri crediti. Si ricorda che nella casella «Codice ente/codice comune» riportata nella «Sezione Imu e altri tributi locali» del modello F24 va indicata la Camera di commercio alla quale è dovuto il versamento riportando la sigla automobilistica del luogo; il codice tributo da utilizzare è «3850».

## IMMOBILI E ATTIVITÀ FINANZIARIE ALL'ESTERO

**Versamento imposte con maggiorazione per contribuenti non soggetti a studi di settore.**

I contribuenti non soggetti agli studi di settore, direttamente o come partecipanti a soggetti interessati, che non hanno effettuato entro il 16 giugno scorso il versamento dell'Iviva e/o dell'Ivafe, dovute a saldo per l'anno d'imposta 2013 e/o in acconto per l'anno d'imposta 2014, possono provvedervi entro oggi maggiorando gli importi dovuti dello 0,4%.

La scadenza interessa le persone fisiche residenti nel territorio dello Stato italiano che sono proprietarie di immobili situati all'estero a qualsiasi uso destinati, ovvero titolari di altro diritto reale sugli stessi, e/o detengono attività finanziarie all'estero.

Data la particolarità della scadenza si rinvia a quanto chiarito dall'Agenzia delle entrate con le circolari n. 28/E, n. 12/E e n. 13/E, rispettivamente, del 2-7-2012 e del 3 e 9 maggio 2013, e con la risoluzione n. 27/E del 19-4-2013; si vedano inoltre le istruzioni ministeriali per la

compilazione del quadro RW del modello Unico 2014 consultabili sul sito [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it)

**IRPEF, ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE IRPEF, CEDOLARE SECCA, IRES, IRAP, IVA, CONTRIBUTI, ALTRE IMPOSTE E TRIBUTI**

**Versamento rata saldi e acconti per titolari di partita Iva.** I contribuenti titolari di partita Iva che, avendo scelto di rateare il pagamento di tutte o parte delle imposte dovute a saldo per l'anno d'imposta 2013 e/o in acconto per l'anno d'imposta 2014 in base al modello Unico 2014, hanno effettuato il primo versamento entro il 16-6-2014 o il 7-7-2014 (contribuenti soggetti agli studi di settore), devono versare la seconda e/o ultima rata e gli interessi di dilazione dovuti.

Poiché le scadenze e gli interessi aggiuntivi per ogni rata variano da caso a caso, si rimanda alla tabella 1 e alla tabella 2 pubblicate su *L'Informatore Agrario* n. 24/2014 a pag. 60.

Si tenga presente che la tabella 2 è stata rielaborata a seguito del differimento del termine previsto dal dpcm 13-6-2013 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 15-6-2013). Per altre maggiori informazioni si rinvia alle istruzioni ministeriali per la compilazione dei rispettivi modelli Unico 2014 consultabili sul sito [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it) e all'articolo pubblicato su *L'Informatore Agrario* n. 19/2014 a pag. 28 e seguente, nel quale viene spiegato come consultare online lo speciale inserto UNICO 2014.

**Versamento saldi e acconti con maggiorazione per contribuenti non soggetti a studi di settore.**

I contribuenti non soggetti agli studi di settore, direttamente o come partecipanti a soggetti interessati, che non hanno effettuato entro il 16 giugno scorso il versamento delle imposte dovute a saldo per l'anno d'imposta 2013 e/o in acconto per l'anno d'imposta 2014 in base al modello Unico 2014, possono provvedervi entro oggi maggiorando gli importi dovuti dello 0,4%; tale maggiorazione non si applica sulla parte delle somme dovute compensata con altri crediti esposti nel modello F24.

Si ricorda che è possibile rateizzare gli importi da versare scegliendo il numero delle rate; il pagamento rateale deve comunque essere ultimato entro il mese di novembre.

Sulle somme rateizzate sono dovuti gli interessi dello 0,33 per cento per ogni mese di rateazione.

Le rate vanno pagate entro il giorno 16 di ogni mese di scadenza dai soggetti titolari di partita Iva (l'ultima rata scade quindi il 17-11-2014, essendo il 16 domenica) ed entro la fine del mese per gli altri contribuenti (l'ultima rata scade quindi l'1-12-2014, essendo il 30 novembre domenica). Poiché le scadenze e gli interessi aggiun-

tivi per ogni rata variano da caso a caso, si rimanda a quanto riportato nella tabella 1 pubblicata su *L'Informatore Agrario* n. 24/2014 a pag. 60.

Si ricorda ancora che l'eventuale pagamento degli importi dovuti in base al modello Unico 2014 con l'utilizzo in compensazione del credito Iva annuale in misura superiore a 5.000 euro può essere effettuato a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione da cui emerge; l'utilizzo in compensazione, per importi superiori a 15.000 euro, del credito Iva annuale, e dal 2014 anche dei crediti relativi alle imposte dirette e relative addizionali e alle imposte sostitutive, è subordinato anche alla presenza del visto di conformità nella dichiarazione.

Per altre maggiori informazioni si rinvia alle istruzioni ministeriali per la compilazione dei rispettivi modelli Unico 2014 consultabili sul sito [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it) e all'articolo pubblicato su *L'Informatore Agrario* n. 19/2014 a pag. 28 e seguente nel quale viene spiegato come consultare online lo speciale inserto UNICO 2014.

## IRPEF

**Versamento cumulativo ritenute d'acconto per alcuni sostituti d'imposta con maggiorazione.**

I sostituti d'imposta non interessati dagli studi di settore che nel corso del 2013 hanno corrisposto esclusivamente compensi di lavoro autonomo a non più di tre soggetti operando in acconto ritenute Irpef per un importo complessivo non superiore a 1.032,91 euro, possono effettuare entro oggi, senza sanzioni e con la sola maggiorazione dello 0,4%, il versamento delle ritenute operate distintamente per ciascun periodo d'imposta.

La scadenza non interessa i sostituti d'imposta che hanno già effettuato i versamenti entro i termini ordinari.

Tale presunta semplificazione degli adempimenti è disciplinata all'articolo 2 del dpr n. 445 del 10-11-1997 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 23-12-1997), come modificato dall'articolo 3, comma 2, del dpr n. 542 del 14-10-1999.

Per il versamento delle ritenute si deve utilizzare il modello di pagamento unificato F24 online.

## IVA

**Liquidazione mensile di giugno.**

Le aziende agricole in contabilità Iva mensile devono effettuare la liquidazione dell'imposta relativa alle operazioni fatturate nel mese di giugno, nonché alle fatture differite emesse entro il 15 luglio per consegne o spedizioni di beni fatte nel mese di giugno o per cessioni di prodotti agricoli con prezzo da determinare (decreto ministeriale 15-11-1975) qualora il prezzo sia stato determinato nel mese di giugno.

L'eventuale imposta dovuta, da versare sempre entro oggi, deve essere determinata con regole diverse secondo il regime Iva adottato (speciale agricolo o normale). Per quanto concerne la liquidazione delle attività connesse all'agricoltura (art. 34-bis del dpr n. 633/72) l'imposta dovuta è determinata in misura pari al 50% dell'Iva fatturata, salvo opzione per il regime ordinario vincolante per un triennio; si vedano al riguardo, tra le altre, le circolari dell'Agenzia delle entrate n. 44/E del 15-11-2004 e n. 6/E del 16-2-2005.

Se l'imposta complessivamente dovuta non è superiore a 25,82 euro, il versamento può essere effettuato insieme a quello relativo al mese successivo.

Per alcuni chiarimenti sull'applicazione del regime Iva agricolo si vedano anche le circolari dell'Agenzia delle entrate del 17-1-2006 e del 19-1-2007, entrambe individuate con il n. 1/E, e quanto pubblicato a pag. 29 de *L'Informatore Agrario* n. 8/2011. Per l'applicazione della cosiddetta «Iva per cassa» con l'art. 32-bis del decreto legge n. 83 del 22-6-2012 (Supplemento ordinario n. 129 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 26-6-2012), introdotto in sede di conversione nella legge n. 134 del 7-8-2012 (Supplemento ordinario n. 171 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 187 dell'11-8-2012), è stato previsto un nuovo regime per le operazioni effettuate dall'1-12-2012, come disposto con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze dell'11-10-2012; si vedano al riguardo gli articoli pubblicati alle pagine 37 e 30, rispettivamente, de *L'Informatore Agrario* n. 40/2012 e n. 46/2012.

Per quanto concerne i nuovi limiti per optare per la liquidazione trimestrale si veda l'articolo pubblicato a pag. 30 de *L'Informatore Agrario* n. 4/2012.

Per quanto riguarda le novità in merito alla compensazione dell'Iva a credito si vedano, tra gli altri, gli articoli pubblicati a pag. 82, 32, 30, 41, 32 e 31, rispettivamente de *L'Informatore Agrario* numeri 7/2010, 44/2010, 19/2011, 12/2012, n. 3/2013 e n. 6/2014, le precisazioni fornite dall'Agenzia delle entrate con la circolare n. 1/E del 15-1-2010, il comunicato stampa del 14-1-2011 tenendo presente il dm 10-2-2011 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 40 del 18-2-2011, la risoluzione n. 18/E del 21-2-2011, le circolari dell'Agenzia delle entrate n. 13/E e n. 16/E, rispettivamente, dell'11-3-2011 e del 19-4-2011, e l'art. 8, commi da 18 a 21, del decreto legge n. 16 del 2-3-2012 (*Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 2-3-2012) convertito con modificazione nella legge n. 44 del 26-4-2012 (*Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 28-4-2012).

**Registrazione acquisti.** Scade il termine per registrare le fatture e le bollette doganali di acquisto per le quali si è tenuto conto dell'imposta nella liquidazione relativa al mese di giugno. L'obbligo non è tassativo per le aziende agricole che operano nel regime specia-

le agricolo, in quanto la determinazione dell'imposta da versare avviene di norma sulla base delle fatture di vendita, come meglio specificato nella relativa scadenza.

**Trasmissione telematica dati dichiarazioni d'intento e ravvedimento operoso.** Scade il termine per l'invio telematico dei dati relativi a tutte le dichiarazioni d'intento, rilasciate dai soggetti che si avvalgono della facoltà di acquistare senza applicazione dell'Iva in quanto si considerano esportatori abituali, in base alle quali sono state effettuate operazioni senza applicazione dell'Iva comprese nella liquidazione del mese di giugno.

L'Agenzia delle entrate, con propria risoluzione n. 82/E dell'1-8-2012, ha comunque ammesso la possibilità di effettuare la comunicazione anche se la relativa operazione non imponibile non è stata ancora effettuata.

La nuova modalità per l'invio delle dichiarazioni d'intento è prevista dall'art. 2, c. 4, del decreto legge n. 16 del 2-3-2012 (*Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 2-3-2012) convertito con modificazione nella legge n. 44 del 26-4-2012 (*Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 28-4-2012).

Si ricorda che chi omette di inviare nei termini la comunicazione o la invia con dati incompleti o inesatti, è responsabile in solido con il soggetto acquirente dell'imposta evasa correlata all'infedeltà della dichiarazione d'intento ricevuta. Si vedano al riguardo le circolari dell'Agenzia delle entrate n. 10/E e n. 41/E, rispettivamente, del 16 marzo e del 26 settembre 2005, tenendo conto della precisazione fornita con la sopra richiamata risoluzione n. 82/E.

In particolare, si segnala che con la suddetta circolare n. 41/E è stata confermata la possibilità di avvalersi del ravvedimento operoso per l'omessa o errata comunicazione dei dati delle dichiarazioni d'intento; pertanto coloro che entro il 16-7-2013 non hanno inviato la comunicazione relativa alle dichiarazioni d'intento ricevute entro il 30-6-2013 e confluite nella relativa liquidazione periodica Iva, o l'hanno inviata con dati non esatti, possono entro oggi sanare la violazione beneficiando di sanzioni ridotte.

## RAVVEDIMENTO OPEROSO

### Tardivo versamento imposte e tributi.

Possono avvalersi entro oggi del ravvedimento operoso:

- i contribuenti Iva che non hanno versato entro il 16 giugno scorso, in tutto o in parte, l'imposta a debito risultante dalla liquidazione periodica relativa al mese di maggio;
- i sostituti d'imposta che non hanno effettuato entro il 16 giugno scorso, in tutto o in parte, il versamento delle ritenute Irpef operate in acconto nel mese di maggio sui compensi corrisposti a lavoratori autonomi e a dipendenti;

- i contribuenti Iva che non hanno versato entro il 16 giugno scorso, in tutto o in parte, la quarta rata dell'Iva a saldo per il 2013 dovuta in base al piano di rateazione prescelto, fatta salva la facoltà per i soggetti che presentano il modello Unico 2014 di versare entro il termine previsto per il pagamento delle somme dovute in base alla dichiarazione unificata con la maggiorazione dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese di ritardo;

- i contribuenti che, avendo scelto il versamento rateale delle imposte derivanti dal modello Unico 2014 a partire dal 16 giugno senza la maggiorazione dello 0,4%, non hanno versato entro il 16 giugno scorso, in tutto o in parte, la prima rata;

- i contribuenti che non hanno pagato entro il 16 giugno scorso, in tutto o in parte, la prima rata dell'Imu e/o della Tasi dovute per l'anno 2014, salvo la non applicazione di sanzioni e interessi da parte dei comuni come chiarito dal Mef con risoluzione n. 1/DF del 23-6-2014.

Tutti questi soggetti possono regolarizzare la situazione pagando entro oggi gli importi dovuti con la sanzione del 3% (un decimo della sanzione normale del 30%) e con gli interessi di mora dell'1% rapportati ai giorni di ritardo versamento rispetto al termine di scadenza originario. Tali interessi, salvo qualche eccezione, vanno esposti nel mod. F24 separatamente dalle imposte dovute a seguito dell'introduzione di nuovi codici tributo, istituiti dall'Agenzia delle entrate, consultabili sul sito [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it)

Si fa presente che qualora gli importi dovuti siano stati versati con ritardo non superiore a 14 giorni (cioè entro il 30-6-2014) è possibile avvalersi del nuovo ravvedimento breve con il pagamento, sempre entro oggi, della sanzione in misura pari allo 0,2% (un quindicesimo della sanzione già ridotta al 3%) per ogni giorno di ritardo, oltre agli interessi di mora dovuti; si veda al riguardo la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 41/E del 5-8-2011 e quanto riportato a pag. 27 de *L'Informatore Agrario* n. 32/2011.

Qualora si incorra in errori nella determinazione degli importi da versare con il ravvedimento operoso si veda la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 27/E del 2-8-2013.

A cura di  
**Paolo Martinelli**



Per ulteriori informazioni:  
[www.informatoreagrario.it/ita/Scadenario](http://www.informatoreagrario.it/ita/Scadenario)

# L'INFORMATORE AGRARIO

[www.informatoreagrario.it](http://www.informatoreagrario.it)



Edizioni L'Informatore Agrario

Tutti i diritti riservati, a norma della Legge sul Diritto d'Autore e le sue successive modificazioni. Ogni utilizzo di quest'opera per usi diversi da quello personale e privato è tassativamente vietato. Edizioni L'Informatore Agrario S.r.l. non potrà comunque essere ritenuta responsabile per eventuali malfunzionamenti e/o danni di qualsiasi natura connessi all'uso dell'opera.